



AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI



Protocollo: 98881 /R.U.

Roma, 24/03/2020

Direzione Dogane
Ufficio Accertamento, Riscossione e
Tutela erariale

A ASSONIME

Filippo.mancuso@assonime.it

Gaetano.mesiano@assonime.it

Marina.brunazzi@assonime.it

Impostazione.indiretta@assonime.it

Confederazione Generale dell'Industria Italiana

CONFINDUSTRIA

dq@confindustria.it

Confederazione Generale italiana del

Commercio e del Turismo - CONFCOMMERCIO

confcommercio@confcommercio.it

Confederazione Generale italiana

dell'Artigianato - CONFARTIGIANATO

confartigianato@confartigianato.it

Confederazione Generale dell'Agricoltura

CONFAGRICOLTURA

direzione@confagricoltura.it

Confederazione nazionale Coltivatori

Diretti – COLDIRETTI

presidenza@coldiretti.it

Associazione nazionali Depositi

costieri olii minerali ASSOCOSTIERI

assocostieri@assocostieri.it

e, per conoscenza:

Confederazione generale italiana dei

Trasporti e della Logistica -CONFETRA

confetra@confetra.it

dringoli@confetra.it

presidenza@coldiretti.it

Consiglio Nazionale degli spedizionieri

Doganali

info@cnsd.it

OGGETTO: D.L. 17 marzo 2020, n.18 – art.92 (Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto pubblico di persone) - Pagamento dei conti periodici e differiti

Il D.L. 17 marzo 2020, n.18 all'art.92 comma 3 ha previsto che *“il pagamento dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi”*.

La disposizione in commento, considerata la modalità di pagamento tramite “conto di debito” di cui agli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, produce l'effetto di concedere per i soli “conti di debito” autorizzati a soggetti che gestiscono *“servizi di trasporto merci e passeggeri”*, una ulteriore proroga del pagamento del debito precedentemente annotato, - relativo sia le risorse proprie tradizionali sia i connessi diritti doganali (art. 34 del TULD) - senza agire sull'importo disponibile che continua ad essere determinato sulla base delle dichiarazioni presentate.

Al riguardo, considerato che in presenza di risorse proprie tradizionali il diritto unionale prevale sul diritto nazionale, la proroga di cui sopra deve essere ricondotta alle vigenti disposizioni unionali ed in particolare all'art.112 del CDU che espressamente prevede *“altre agevolazioni di pagamento”* ed al comma 3 dispone che può non essere applicato *“un interesse di credito quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che ciò provocherebbe gravi difficoltà di carattere economico o sociale”*.

La competente Direzione TAXUD della Commissione Europea, sentita nel merito di eventuali misure per alleviare le conseguenze economiche della situazione emergenziale connessa al COVID-19 ha rappresentato che nell'attuale Codice Doganale dell'Unione vi sono già articoli che consentono ad ogni Autorità Doganale di trattare le situazioni più urgenti effettuando una valutazione caso per caso.

Tanto premesso, al fine di poter effettuare le conseguenti valutazioni si chiede di voler far conoscere la propria analisi in merito al contesto economico di competenza fornendo anche indicazioni e concrete proposte in merito sia a possibili criteri economici che potrebbero essere individuati per aiutare le aziende sia ai criteri sociali da seguire per la valutazione della situazione del debitore, da inviarsi entro e non oltre le ore 13.00 del 26 marzo p.v.

Il Direttore Centrale

Roberta de Robertis

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93*